



SENT. N. 7/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 23710 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- P.F.A., nato a *omissis* il *omissis*

omissis (cod. fisc. *omissis*) e residente in *omissis*,

via *omissis*, in proprio e quale Consigliere di amministrazione

ed Amministratore unico *pro tempore* dell'allora E. S.r.l. (cod. fisc.

omissis), già con sede in *omissis*, via *omissis*, società

fallita e cancellata dal Registro delle imprese il 27 luglio 2021 per chiusura

della procedura concorsuale, nonché dell'allora A.U. S.r.l. (cod.

fisc. *omissis*), anch'essa già con sede in *omissis*, via *omissis*

n. 89, società fallita e cancellata dal Registro delle imprese il 21 aprile 2021 per

chiusura della procedura concorsuale, rappresentato e difeso dagli Avvocati

	Carlo Pignata e Federica Cau, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio	
	in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74;	
	- U.M.G.F., nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> (cod.	
	fisc. <i>omissis</i>) e residente in <i>omissis</i> , via <i>omissis</i>	
	n. 58, in proprio e quale Presidente del Consiglio di amministrazione <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> dell'allora E. S.r.l. (cod. fisc. <i>omissis</i>), già con sede in	
	<i>omissis</i> , via <i>omissis</i> , società fallita e cancellata dal Registro	
	delle imprese il 27 luglio 2021 per chiusura della procedura concorsuale,	
	nonché dell'allora A.U. S.r.l. (cod. fisc. <i>omissis</i>), anch'essa	
	già con sede in <i>omissis</i> , via <i>omissis</i> , società fallita e cancellata dal Registro delle	
	imprese il 21 aprile 2021 per chiusura della procedura concorsuale,	
	rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Conz, ed elettivamente	
	domiciliato presso il suo studio in Biella, via della Repubblica n. 49.	
	Uditi alla pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2023, con l'assistenza del	
	Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria	
	Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale Primo	
	Referendario Marco Mormando, nonché, per il convenuto P.F.	
	A., l'avvocato Carlo Pignata, come da verbale.	
	Il convenuto U.M.G.F. non risulta costituito.	
	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i	
	convenuti in epigrafe indicati, perché se ne accerti e dichiarare la responsabilità	
	amministrativo-contabile, condannandoli al risarcimento per l'importo	
	- pag. 2 di 32 -	

complessivo di euro 688.875,08, in favore di FINPIEMONTE S.p.A.

Il danno erariale contestato sarebbe stato commesso in relazione al finanziamento agevolato da quest'ultima concesso per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da biomasse, sulla base del bando 2010 per il POR FESR 2007/2013 (*"Incentivazioni all'insediamento di linee di produzione di sistemi e componenti nel campo dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili"*), alla E. S.r.l., società fallita e cancellata dal registro delle imprese, di cui il convenuto P. è stato Consigliere di amministrazione ed Amministratore unico *pro tempore* e il convenuto U.M. Presidente del Consiglio di amministrazione *pro tempore*.

2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile attraverso articoli di stampa riguardanti il processo penale nel quale risultavano coinvolti gli odierni convenuti.

Dall'istruttoria che ne è seguita, è emerso quanto segue.

Il 27 febbraio 2012 veniva ammessa da FINPIEMONTE S.p.A., per un importo complessivo pari ad euro 931.476,00 - da erogare per l'80% con fondi regionali, pari ad euro 745.180,80, e per il 20% con fondi bancari pari ad euro 186.295,20 - la domanda presentata da E. S.r.l. di agevolazione per la realizzazione di un progetto denominato *"Nuova linea Energia Bio"* consistente nell'attivazione di un nuovo stabilimento produttivo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa vegetale ad alto rendimento. Detto finanziamento veniva erogato da FINPIEMONTE S.p.A. per il tramite dalla banca cofinanziatrice UNICREDIT, con valuta del 13 settembre 2012, per il progetto che avrebbe dovuto realizzare entro sette mesi.

	Trascorsi sei mesi dall’erogazione dei fondi, FINPIEMONTE S.p.A. riceveva	
	dalla E. S.r.l. una dichiarazione di spesa intermedia sostenuta per soli	
	euro 20.881,81, unitamente ad una richiesta di proroga fino al 31 dicembre	
	2014 per il completamento delle attività progettuali.	
	Tale richiesta veniva parzialmente accolta dal Comitato tecnico di valutazione	
	che fissava al 22 giugno 2014 la data di conclusione del progetto.	
	Il 9 settembre 2014, in seguito al fallimento di E. S.r.l., dichiarato con	
	sentenza del 5 giugno 2014, FINPIEMONTE S.p.A. invalidava l’unica	
	dichiarazione di spesa ricevuta dalla beneficiaria, sopra richiamata, e disponeva	
	la revoca totale dell’agevolazione, chiedendo la restituzione delle somme	
	indebitamente fruite, pari ad euro 745.180,80 a titolo di finanziamento ed euro	
	29.208,76 a titolo di oneri di agevolazione.	
	Del recupero di tali importi veniva incaricata UNICREDIT che si insinuava al	
	passivo fallimentare, ottenendo solo euro 85.514,48, con riferimento al credito	
	privilegiato di FINPIEMONTE S.p.A. In particolare, tale importo risultava	
	costituito dall’incasso di euro 22.400,00 derivante dalla transazione conclusa il	
	17 gennaio 2018, dalla Curatela fallimentare, con P., e di euro 70.000,00	
	derivante da un’altra transazione conclusa il 19 settembre 2017, sempre dalla	
	Curatela, con U.M. Attraverso entrambe le transazioni si poneva termine al	
	giudizio n. 20937/2016 intrapreso dinanzi al Tribunale di Torino per	
	l’accertamento delle responsabilità, a carico degli amministratori di E.	
	S.r.l.	
	In data 29 aprile 2021, il menzionato importo di euro 85.514,48 veniva	
	integralmente retrocesso dalla banca a FINPIEMONTE S.p.A., quale quota	
	parte del credito ammesso al passivo del fallimento per complessivi euro	
	- pag. 4 di 32 -	

774.389,56. Pertanto, la posizione creditoria riguardante i fondi pubblici rimaneva insoddisfatta per il residuo importo di euro 688.875,08.

La Procura contabile ha provveduto ad acquisire agli atti la documentazione relativa al processo penale celebrato *medio tempore* dinanzi al Tribunale di Biella, nonché copia della sentenza n. 209/2020, depositata il 31 agosto 2022, di condanna degli imputati, odierni convenuti, per il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) con riferimento allo sviamento dei fondi pubblici ottenuti aderendo al richiamato bando 2010 per il POR FESR 2007/2013, e da quest'ultimi impugnata in appello in data 21/22 ottobre 2022.

In detto procedimento, secondo la prospettazione offerta dalla Procura contabile, sarebbe emerso come il progetto indicato nella domanda di finanziamento fosse rimasto in una fase meramente embrionale e come E. S.r.l. fosse una società fin dall'origine sottocapitalizzata e dall'anno 2012 in stato di insolvenza.

Ma soprattutto, secondo il requirente, la pronuncia darebbe evidenza delle modalità di sviamento del finanziamento pubblico, utilizzato non per la realizzazione del progetto, ma per la copertura dei deficit finanziari delle società riconducibili ai medesimi imputati, oggi convenuti, e dunque non solo di E. S.r.l., beneficiaria del finanziamento, ma anche di A.

U. S.r.l., presso la quale P. e U.M.

rivestivano i medesimi ruoli, parimenti fallita e cancellata dal registro delle imprese, come indicato in epigrafe.

La sopracitata sentenza del Tribunale di Biella ha previsto anche la condanna generica al risarcimento di tutti i danni patiti da FINPIEMONTE S.p.A., costituitasi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Più nel dettaglio, secondo la prospettazione della Procura, tanto dalle relazioni redatte ex art. 33 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dalle Curatele dei rispettivi fallimenti, quanto dalle indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di finanza nell’ambito del procedimento penale, nonché dagli atti del conseguente processo conclusosi con la richiamata sentenza di condanna a carico degli odierni convenuti, sarebbero emerse le seguenti circostanze.

Socia di maggioranza di E. S.r.l., nonché detentrica del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., era A.U. S.r.l., le cui quote di capitale, dopo una serie di cessioni avvenute nel tempo, risultavano detenute, in parti uguali, da U.M. e P.

Fra le due società intercorrevano intensi rapporti di debito/credito, tanto che il fallimento di E. S.r.l. (dichiarato con sentenza del 5 giugno 2014) avveniva immediatamente dopo quello di A.U. S.r.l. (dichiarato con sentenza del 20 marzo 2014), e le stesse sarebbero state utilizzate in maniera promiscua e opaca per la conduzione del progetto finanziato con fondi pubblici e mai realizzato.

In tale contesto, i convenuti avrebbero utilizzato la E. S.r.l. per richiedere il finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto, dal momento che per la A.U. S.r.l., già a partire dal 2011 (anno di presentazione della domanda), sussistevano le condizioni di “impresa in difficoltà” secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 7, lettera c), del Regolamento CE n. 800/2008/CE che ne avrebbero precluso l’accesso al bando. Tuttavia, nelle medesime condizioni, si sarebbe venuta a trovare anche la stessa E. S.r.l. nel 2012, ovvero nell’anno di effettiva erogazione del finanziamento pubblico (avvenuto con valuta del 13 settembre 2012).

Inoltre, gli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza nell'ambito del procedimento penale, anche mediante l'esame della documentazione bancaria nonché la ricostruzione dei saldi di tutti i conti correnti di entrambe le società, avrebbero consentito di rilevare come la situazione finanziaria di E.

S.r.l. fosse pesantemente compromessa, già prima di ricevere il beneficio pubblico.

Pertanto, la stessa società sarebbe riuscita a rinviare, seppur di poco, la dichiarazione di fallimento, grazie alla possibilità di utilizzare la liquidità derivante dall'incasso dei fondi pubblici messi a disposizione per il progetto ammesso al finanziamento, immediatamente sviati per coprire il proprio scoperto bancario, nonché l'esposizione finanziaria della controllante A.

U. S.r.l.

Dalla relazione della Guardia di finanza, agli atti, sarebbe più nello specifico emerso come il finanziamento pubblico percepito da E. S.r.l. sia stato utilizzato: per ripianare, parzialmente, il deficit finanziario della A.

U. S.r.l. mediante un prestito infragruppo di euro 568.418,10; per ripianare il proprio deficit finanziario mediante trattenuta del 36% del prestito (per un importo di 342.176,09 euro); non per la realizzazione del progetto indicato nella domanda di finanziamento, se non per un limitato importo, pari a poco più del 2% del finanziamento incassato, destinato a spese propedeutiche.

3. Espletata l'attività di indagine, è stato notificato a P. (il 7 maggio

2023) e a U.M. (il 4 maggio 2023) un invito a fornire

deduzioni, rispetto al quale entrambi i convenuti hanno presentato, tramite i loro legali, le proprie memorie ex art. 72 del c.g.c.

4. Nel complesso, le deduzioni depositate e le dichiarazioni rese in sede di

audizione personale dal solo P., non sono state ritenute idonee dalla

Procura contabile a superare gli addebiti sollevati nell'invito a dedurre, per i motivi in punto di diritto contenuti nell'atto di citazione e di seguito riportati.

4.1. Quanto alla prescrizione dell'azione di responsabilità, la Procura contabile, nell'atto introduttivo del presente giudizio, sostiene che debba trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il *dies a quo* del termine prescrizione quinquennale dell'azione contabile va individuato nel momento della scoperta dell'illecito a rilevanza anche penale, e dunque nella richiesta di rinvio a giudizio, avvenuta nel caso di specie in data 17 maggio 2017, e a cui ha fatto seguito il rinvio a giudizio per il reato di malversazione a danno dello Stato disposto in data 11 luglio 2018.

Lo stesso termine, secondo la Procura, sarebbe stato interrotto con la costituzione di parte civile di FINPIEMONTE S.p.A. nel processo penale, avvenuta in data 15 gennaio 2018 e tuttora pendente, per cui lo stesso termine non avrebbe ancora ripreso a decorrere, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2945 del cod. civ.

4.2. Quanto al merito, nell'atto di citazione si ritiene pacificamente sussistente il rapporto di servizio, nonché l'antigiuridicità delle condotte poste in essere dai convenuti, come anche emerse nel processo penale.

In particolare, secondo la Procura, questi ultimi si sarebbero avvalsi di

E. S.r.l. per chiedere il finanziamento pubblico sebbene l'attività

imprenditoriale da loro condotta tramite tale società, nonché tramite la A.

U. S.r.l., integrasse la fattispecie di impresa in difficoltà già al

momento della presentazione della domanda e ancor di più al momento di effettiva erogazione dei fondi pubblici.

Una condizione, sostanzialmente dissimulata dai convenuti, che avrebbe comportato l'illegittimo accesso al finanziamento pubblico.

A tale condotta avrebbe fatto poi seguito lo sviamento delle risorse pubbliche, destinate di fatto a ripianare i deficit finanziari delle due società e mai impiegate per l'effettiva realizzazione del progetto indicato nella domanda di finanziamento, rimasto in un'embrionale fase di progettazione, in quanto strumentale alla produzione dei documenti da allegare alla richiamata domanda.

Rendendosi responsabili di tali condotte, i convenuti avrebbero quindi illegittimamente percepito il finanziamento pubblico erogato da FINPIEMONTE S.p.A., poi revocato a seguito del fallimento di E.

S.r.l. e mai restituito, con conseguente danno per le finanze pubbliche.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la Procura ritiene che le condotte antidoverose tenute dai convenuti siano connotate da dolo, risultando intrinsecamente caratterizzate, sia dalla cosciente violazione delle disposizioni previste dal bando, attesa la dissimulazione dello stato di impresa in difficoltà che avrebbe precluso l'ammissibilità della domanda, sia dal consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, utilizzate per la copertura dei deficit finanziari di A.U. S.r.l. ed E. S.r.l..

Sul punto, richiama tutto quanto emerso in sede penale e riportato nella richiamata sentenza n. 209/2020 del Tribunale di Biella e, in particolare, le comunicazioni e le prese di posizione formalizzate dal Collegio sindacale della società.

4.3. In ordine alla quantificazione del danno, la Procura ritiene che lo stesso debba calcolarsi in quota pari al finanziamento mai restituito, maggiorato degli

	oneri di agevolazione, per un importo complessivo di euro 688.875,08 (di cui	
	euro 659.666,32, per capitale residuo ed euro 29.208,76, per oneri di	
	agevolazione). Detta somma tiene già conto della decurtazione dell'importo di	
	euro 85.514,48 ricevuto da FINPIEMONTE S.p.A., per il tramite di	
	UNICREDIT, in sede di riparto fallimentare.	
	I suddetti importi sono stati confermati da FINPIEMONTE S.p.A. con	
	comunicazione del 9 febbraio 2023.	
	4.4. Secondo la Procura, il danno contestato deve essere attribuito per l'intero	
	a P. e a U.M. con vincolo di solidarietà, ai sensi	
	dell'art. 1, comma 1- <i>quinquies</i> , della legge n. 20 del 1994, avendo gli stessi	
	agito con dolo.	
	In via del tutto subordinata, qualora per U.M. il Collegio	
	giudicante ritenesse di configurare un'ipotesi di colpa gravissima, in ragione	
	del ruolo preminente assunto dal P. nella vicenda, lo stesso danno	
	sarebbe da attribuirsi in via diretta per l'intero a quest'ultimo e, in via	
	sussidiaria, ad U.M. nella misura massima del 40 per cento.	
	5. Si è costituito F.A.P., con memoria depositata il 23	
	novembre 2023.	
	5.1. P. eccepisce in primo luogo la prescrizione dell'azione,	
	ritenendo che ogni ipotetica responsabilità erariale per la richiesta di	
	finanziamento si sarebbe prescritta, se non già nel 2017, ovvero dopo cinque	
	anni dalla erogazione del finanziamento, al più tardi nel 2019, ovvero dopo	
	cinque anni dalla iscrizione presso il Registro Imprese del fallimento della	
	controllante, con presunzione <i>juris et de jure</i> di conoscenza dello stato di	
	insolvenza della medesima.	
	- pag. 10 di 32 -	

Sotto altro profilo eccepisce, invocando il principio del *ne bis in idem*, l'improponibilità della domanda, in quanto, a suo dire, la presunta responsabilità dei convenuti per avere mal destinato i fondi ricevuti sarebbe stata già fatta valere da FINPIEMONTE S.p.A. in sede di costituzione di parte civile nel processo penale.

Al riguardo precisa ulteriormente che, qualora l'azione oggi esercitata dalla Procura Regionale fosse da intendersi diversa da quella già proposta da FINPIEMONTE S.p.A. in sede penale, allora la stessa dovrebbe ritenersi prescritta, non potendosi riconoscere, a suo dire, efficacia interruttiva alla pendenza di un giudizio diverso.

5.2. Nel merito, il convenuto P. contesta la ricostruzione attorea

evidenziando, in primo luogo, come la Procura Regionale della Corte dei conti avrebbe, da un lato, formulato un'accusa del tutto nuova rispetto a quanto sarebbe emerso nel processo penale, relativa alla circostanza per cui E.

S.r.l. avrebbe richiesto il finanziamento pubblico nonostante la controllante versasse in presunte difficoltà economiche; dall'altro, il requirente avrebbe reiterato l'accusa di distrazione dei fondi dal progetto, nonostante il Tribunale penale di Biella avesse, a suo modo di intendere, accertato il contrario, ovvero che la contestata effettuazione di giroconti a favore della controllante, in realtà *“non presentava profili anomali, poiché gli accertamenti successivi ne evidenziavano la destinazione a fornitori e creditori per la realizzazione di lavori afferenti l'attività oggetto del finanziamento comunitario”*.

Più nel dettaglio, la difesa del convenuto sostiene innanzitutto l'insussistenza del rapporto di servizio, tanto rispetto alla E. S.r.l., quanto rispetto al P.

In particolare, a suo dire, non potrebbe configurarsi in capo al P., in

quanto all'epoca dei fatti non sarebbe stato il legale rappresentante della società

beneficiaria del finanziamento.

Sostiene, poi, la errata valutazione come antigiuridiche delle condotte.

Al riguardo, in primo luogo, contesta la teoria per cui E. S.r.l. non

avrebbe dovuto richiedere il finanziamento *de quo*, per via di presunte difficoltà

economiche della controllante, in quanto manifestamente infondata in fatto e in

diritto.

Per la difesa, le condizioni economiche dei beneficiari non sarebbero state

previste fra i requisiti del bando. Peraltro, in tal caso, ritiene che si sarebbero

dovute accertare eventuali responsabilità di chi, in ipotesi, avesse concesso il

finanziamento in mancanza dei requisiti.

Il convenuto evidenzia, inoltre, la separazione giuridica fra le due società, la

A.U. S.r.l. che sarebbe stata in sofferenza e la E. S.r.l.,

destinataria del finanziamento che, invece, non sarebbe stata in tale condizione

al momento della formulazione della domanda di finanziamento.

Ritiene poi non dimostrata la tesi per cui quest'ultima società sarebbe stata

utilizzata strumentalmente, per ottenere il finanziamento che all'altra non

sarebbe stato concesso; per la difesa, l'eventuale malversazione andrebbe

ravvisata nel comportamento dell'istituto bancario, il quale avrebbe preferito

tenersi una consistente parte del denaro pubblico destinato ad E. S.r.l.

Infine, il danno lamentato ovvero la mancata restituzione integrale del

finanziamento erogato sarebbe stata determinata, non già dall'utilizzo delle

somme in un modo piuttosto che in un altro, bensì dall'insufficienza del

patrimonio sociale residuo, aspetto che, con il fallimento delle società di

capitali, sarebbe confluito in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale sarebbe legittimato, in via esclusiva, il curatore.

Sul *quantum debeatur*, il convento sostiene, invece, che non dovrebbero computarsi gli importi mai stati nella disponibilità dei convenuti in quanto utilizzati da UNICREDIT per soddisfare i propri crediti. Residuerebbero 558.084 euro di fondi pubblici, effettivamente erogati ad E. S.r.l., da cui sottrarre gli 85.514 euro recuperati dal fallimento. Ma anche su questi andrebbe considerata la mancata ingiustificata escussione della garanzia da parte di UNICREDIT.

La difesa del convenuto P., per quanto fin qui rappresentato, conclude chiedendo di respingere ogni domanda *ex adverso* proposta.

6. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero e l'avvocato del convenuto costituito hanno ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto U.

M.G.F., che non risulta costituito nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza.

Sul punto, il Collegio prende atto che vi è stata una rinuncia al mandato successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, ma che tuttavia, come peraltro osservato dalla Procura in udienza, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, recante il codice della giustizia

contabile (c.g.c.), la rinuncia al mandato non ha effetti nei riguardi della controparte fino a che non vi è sostituzione dell'avvocato.

2. Sono da respingere tutte le eccezioni sollevate dal convenuto P.

nella comparsa di costituzione e ribadite in udienza.

2.1. Infondata è in primo luogo l'eccezione di inammissibilità che la difesa del convenuto P. formula, sotto diversi profili, invocando il principio del *ne bis in idem*.

2.1.1. Sul punto, appare necessario ricordare preliminarmente come il principio dell'autonomia e indipendenza del giudizio per danno all'erario rispetto alle altre tipologie di giudizi sia pacificamente acquisito dalla giurisprudenza.

Basti richiamare al riguardo, innanzitutto, le numerose pronunce ove si afferma chiaramente come, in virtù del principio di separazione tra i giudizi penali e di responsabilità amministrativa, il giudice contabile debba procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l'azione di responsabilità (cfr. Sez. riun., ord. n. 2/2018, ord. n. 11/2018 e ord. n. 6/2018; e, *ex multis*: Corte conti, Sezione I n. 18/2012; Corte conti, Sezione II n. 187/2020; *idem*, 28 febbraio 2022, n. 56).

Pertanto, diversamente da quanto eccepito dal convenuto, nessuna rilevanza ha l'aver la Procura formulato una contestazione nuova rispetto alle prospettazioni penali (attinente la richiesta di finanziamento quando l'impresa versava in condizioni di difficoltà economica), non essendo la stessa in alcun modo vincolata a queste ultime, in ragione del principio di autonomia dell'azione della Procura erariale rispetto all'azione della Procura penale.

2.1.2. Univoco è, inoltre, anche l'indirizzo giurisprudenziale, avallato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 773 del 1988), secondo cui il ricorso da parte

dell'ente pubblico danneggiato a concorrenti procedimenti giurisdizionali, ovvero a iniziative stragiudiziali a fini recuperatori o risarcitori, non comporta effetti preclusivi dell'azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile. La giurisdizione civile, al pari di quella penale, è indipendente da quella contabile, anche quando investe il medesimo fatto materiale (*ex pluribus*, Cass., Sez. un. nn. 31107/2017 e 11/2012). Coerente con tale approdo giurisprudenziale è, peraltro, il principio dell'indisponibilità dell'azione erariale, operando il Pubblico ministero contabile indipendentemente dalla possibilità che abbia l'Amministrazione di agire in via giudiziale o stragiudiziale al fine di soddisfare le proprie pretese. L'azione del Pubblico ministero contabile ha, infatti, la funzione di rispondere al soddisfacimento di interessi dell'ordinamento generali ed indifferenziati (Corte Cost. n. 104/1989), non riconducibili a quelli specifici di cui le singole amministrazioni danneggiate risultano, volta per volta, portatrici. Possono dunque coesistere l'azione intentata dal Pubblico ministero e quella avviata dall'Amministrazione per il risarcimento del danno subito, con l'unico limite del divieto di duplicazioni risarcitorie (Corte Cost. n. 773/1988 già cit; Corte dei conti, Sez. Riun. n. 3/1997 e, più recentemente, Sez. II App. n. 295/2015 e Sez. App. sic. n. 12/2016).

Pertanto, la circostanza della costituzione di parte civile di FINPIEMONTE S.p.A. nel processo penale, avvenuta in data 15 gennaio 2018, diversamente da quanto eccepito dalla difesa di P., non preclude il legittimo esercizio dell'azione erariale, avente funzione e finalità proprie.

2.1.3. Parimenti infondata è l'eccezione per cui l'azione erariale che ha portato al presente giudizio sarebbe inammissibile, in quanto assorbita da quella

intrapresa dal curatore fallimentare nei confronti dei soci, e in esito alla quale si è giunti alle transazioni di cui ha beneficiato il fallimento nei termini esposti in narrativa.

Al riguardo, valgono gli stessi principi sin qui ricordati in tema di autonomia dell'azione di responsabilità amministrativa, ove il diritto che si fa valere è a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici ed è esercitabile esclusivamente dal Procuratore della Corte dei conti.

In quanto tale, detta azione non è pertanto assimilabile all'azione di responsabilità verso i creditori sociali di pertinenza del curatore fallimentare ed esercitata nell'interesse dell'insieme dei creditori (cfr. di questa Sezione giurisdizionale, n. 17/2023).

Inoltre, nessun rilievo preclusivo ha, di per sé, la circostanza per cui, come nel caso all'esame, l'azione della curatela fallimentare è stata definita attraverso la stipula di una transazione. Per costante orientamento della giurisprudenza, infatti, il presupposto di detto contratto è la capacità delle parti di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (cfr. art. 1966 cod. civ.), mentre il diritto fatto valere attraverso l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, come appena ricordato, è posto a tutela di un interesse generale ed è esercitabile esclusivamente dal Procuratore della Corte dei conti. *“Si tratta, pertanto, di un diritto che va considerato non disponibile dalla p.a. lesa, che non può promuovere la suddetta azione, né rinunciarvi neppure parzialmente. Tanto non significa tuttavia che i pagamenti eseguiti in adempimento del contratto di transazione non rilevino, in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quali fatti giuridici estintivi o modificativi del danno (cfr., tra le*

tante, Sez. I App. n. 16/2002)” (cfr. Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 269/2021).

Nel caso di specie, dunque, ove peraltro a stipulare gli atti transattivi è stato un organo diverso dall’Amministrazione danneggiata, ovvero la Curatela fallimentare nell’interesse, comunque particolare, dell’insieme dei creditori, non è ravvisabile alcun limite o vincolo per l’esercizio dell’azione erariale, non vertendosi in alcuna ipotesi di inammissibile duplicazione di un giudizio.

Tuttavia, avendo la stessa costituito un beneficio per il fallimento, di esso se ne è tenuto conto correttamente nell’atto di citazione, scorporando, dalla somma contestata, l’importo liquidato in favore di UNICREDIT e da quest’ultima integralmente riversato a FINPIEMONTE S.p.A., nel rispetto del divieto di duplicazioni risarcitorie appena richiamato.

2.2. Infondata è da ritenersi anche l’eccezione di prescrizione.

Sul punto si ritiene, infatti, *in primis*, di non doversi discostare dall’orientamento già espresso in più sentenze da questa Sezione, in fattispecie analoghe a quella all’esame, in base al quale il termine di prescrizione decorre dal provvedimento di revoca del finanziamento (cfr. sentenze n.195 del 2022, n.204 e n.227 del 2022, nonché, da ultimo, sentenza n.97 del 2023).

Come già sostenuto da questa Sezione, infatti, è quello il momento nel quale si cristallizza giuridicamente l’esistenza del danno.

Infatti, solo con la revoca del finanziamento, nella specie, conseguente al fallimento, il percettore perde il titolo per il godimento del contributo pubblico e il danno - salva contestazione nel merito - può ritenersi effettivo. In altri termini, al momento della revoca, gli elementi rilevanti ai fini dell’azione erariale risultano chiari e conoscibili nei loro elementi essenziali, tali da

qualificare, in concreto, la fattispecie quale potenzialmente produttiva di danno erariale, salvo, come si è detto, contestazioni del percipiente da vagliare, eventualmente, e nel rispetto del principio del contraddittorio in sede giudiziaria.

In ogni caso, nulla cambia laddove, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, si aderisca all'impostazione seguita dalla Procura contabile, e dunque, in ragione della rilevanza anche penale dei fatti dedotti, si ritenga più corretto far coincidere l'esordio del termine quinquennale di prescrizione con il momento della scoperta dell'illecito e dunque, con il rinvio a giudizio in sede penale (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. III d'Appello, n. 143/09; Corte Conti, Sez. I d'Appello, n. 317/08; Corte Conti, Sez. II d'Appello, n. 296/07; Corte Conti, Sez. II d'Appello, n. 382/2022) o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell'azione penale (così, *ex multis*, Corte Conti, Sez. II d'Appello, n. 189/2018 e n. 571/2016; Corte Conti, Sez. III d'Appello n. 213/2017; Corte Conti, Sez. Lombardia, n. 632/2010; Corte Conti, Sez. I, n. 56/07; Corte Conti, Sez. III, n. 10/02).

Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di revoca del finanziamento è stato adottato da FINPIEMONTE S.p.A. in data 9 settembre 2014, mentre la richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa il 17 maggio 2017 e il conseguente rinvio a giudizio risale all'11 luglio 2018.

Pertanto, qualsiasi sia il momento cui ancorare il decorso del termine prescrizionale, varrebbe l'effetto interruttivo di carattere permanente provocato dalla costituzione di parte civile di FINPIEMONTE S.p.A. nel processo penale, avvenuta in data 15 gennaio 2018 e tuttora pendente (per la idoneità interruttiva della costituzione di parte civile anche in sede giuscontabile, contrariamente a

quanto asserito dalla difesa del convenuto, cfr. Corte dei conti, Sez. I, n. 200/2015 e n. 392/2015, Corte dei conti, Sez. II, n. 393/2012 e Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, n. 8/2015, ove si richiamano Sezioni Riunite n. 8/2004/Q.M.; Sez. I, n.171/2007; Sez. III, n. 672/2005, n. 213/2006, n.73/2007, n.335/2010).

Lo stesso termine non ha quindi, nella specie, ancora ripreso a decorrere in ragione di quanto disposto dal combinato disposto del primo comma dell'art. 2943 del cod. civ., secondo cui *“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”*, e del secondo comma dell'art. 2945 del cod. civ. secondo cui *“se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”* (cfr. Corte dei conti, Sez. I, n. 177/ 2023 e Corte dei conti, Sez. III, n. 421/2022 nel cui ambito vengono citate, in senso conforme, Cass. Civ. Sezioni Unite 8348/2013, Corte conti SS.RR. QM/8/2004 e Sez. II, 58/2021 e 478/2019, nonché Corte dei conti, Sez. III, n. 2/2021).

Per quanto argomentato, dunque, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto P. è destituita di alcun fondamento e come tale va rigettata.

3. Esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari, il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.

Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli

soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.

3.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come ricordato recentemente da questa Sezione, “*il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)*” (Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).

Nel caso di specie, dunque, appare evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati nei confronti degli odierni convenuti, P. e U.M., nella rispettiva veste, il primo di Consigliere di amministrazione e Amministratore unico *pro tempore*, il secondo di Presidente del Consiglio di amministrazione *pro tempore*, di entrambe le società coinvolte, ovvero E. S.r.l., quale beneficiaria del finanziamento, e A.U. S.r.l., quale detentrica del controllo e della vigilanza gestoria sulla prima.

L’instaurazione del rapporto di servizio riguarda infatti chi, disponendo della

somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n.295/2013).

Trattasi di circostanze tutte verificate nel caso all'esame, così come emerse dalla documentazione agli atti e da quanto già riportato in narrativa e di seguito ulteriormente evidenziato.

Non rileva, dunque, quanto eccepito dal convenuto P. in ordine alla propria estraneità ai fatti, connessa, a suo dire, al non essere stato legale rappresentante della società beneficiaria del finanziamento.

Risulta, invece, ampiamente dimostrato il ruolo determinante di quest'ultimo nella verifica delle condotte contestate e, come noto, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, è ormai consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo il quale la responsabilità si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o comunque amministrato le società beneficiarie dei finanziamenti pubblici, incidendo negativamente sulla realizzazione del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione (cfr., *ex multis*, di questa Sezione, n.1/2015).

3.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge, da un lato, il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con il che risulta acclarato lo sviato (cfr. *infra*, punto 3.2.2.)

impiego dell'erogazione pubblica, dall'altro, lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, costituendo causa di revoca totale dell'agevolazione concessa e determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo erogato e non restituito.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita”* (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre - C465/10).

3.2.1. Tanto premesso, nel caso di specie, come in dettaglio evidenziato nell'atto di citazione, i convenuti hanno palesemente violato, con la loro condotta, il bando POR FESR 2007/2013, dal momento che l'impresa complessivamente gestita da P. e U.M. si trovava in "difficoltà", secondo l'accezione di cui all'art. 1, paragrafo 7, lettera c del regolamento (CE) n. 800/2008, già al momento della presentazione della domanda di finanziamento pubblico.

Al riguardo occorre, *in primis*, ricordare che, il bando 2010 – POR FESR 2007/2013, al punto 2 "Soggetti beneficiari" prevedeva che *"sono esclusi i soggetti che ricadono nella nozione di impresa in difficoltà definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008"*.

Trova pertanto applicazione la disposizione del regolamento della Commissione ai sensi della quale *"per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni [...] c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza"*.

Laddove, per *"procedura concorsuale per insolvenza"*, deve intendersi, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, ogni procedura concorsuale relativa alle imprese prevista dal diritto nazionale, tanto se avviata d'ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto se avviata su iniziativa dell'impresa interessata (cfr. Sezione III, 6 luglio 2017 n. 245/16).

Rispetto alla fattispecie di cui è causa, stando a quanto risulta dagli atti di causa e, in particolare dagli atti del procedimento penale, nonché delle procedure concorsuali avviate nei confronti delle due società, nel momento in cui E. S.r.l. presentava, il 4 ottobre 2011, la domanda di finanziamento, a

	versare in uno stato di “difficoltà” era l’impresa complessivamente gestita da	
	P. e U.M., da individuarsi, dunque, unitariamente	
	nell’attività svolta da entrambe le società dagli stessi amministrate; infatti, la	
	gestione unitaria e promiscua fra la A.U. S.r.l. e la E.	
	S.r.l. emerge palesemente dagli atti, sia con riferimento ai movimenti finanziari	
	fra le stesse, sia con riguardo alla organizzazione amministrativa, sia, nello	
	specifico, con riguardo al progetto indicato nella domanda di finanziamento	
	pubblico oggetto della presente causa.	
	Rileva inoltre sottolineare che, come risulta puntualmente dalle relazioni delle	
	Curatele delle procedure concorsuali avviate nei confronti delle due società, lo	
	stato di insolvenza è stato individuato nell’anno 2011 per A.U.	
	S.r.l. e nell’estate dell’anno 2012 per E. S.r.l. Quest’ultima, tuttavia, già	
	nell’anno 2011, aveva avuto un primo tracollo finanziario e il suo stato di	
	insolvenza, comunque, si consolidava prima dell’effettiva erogazione del	
	finanziamento pubblico, avvenuta con valuta del 13 settembre 2012.	
	Appare pertanto evidente come la condotta tenuta dai convenuti abbia	
	comportato una palese violazione del menzionato bando POR FESR 2007/2013	
	causativa di danno all’erario.	
	Sotto questo profilo della condotta dei convenuti, nessun rilievo possono	
	dunque avere le deduzioni del convenuto P. tese, in punto di fatto, a	
	negare le difficoltà economiche dell’impresa destinataria del finanziamento, al	
	contrario palesemente emerse e, in punto di diritto, a disconoscere la rilevanza	
	delle stesse ai fini del conseguimento del beneficio, atteso il chiaro quadro	
	normativo di riferimento.	
	Parimenti irrilevante, ai fini della decisione del presente giudizio, appare la	
	- pag. 24 di 32 -	

considerazione del convenuto costituito, secondo la quale, in ogni caso,

sarebbero dovute emergere concorrenti responsabilità di chi avrebbe concesso

il finanziamento in mancanza dei requisiti.

Tale profilo, invero, non risulta chiarito, in punto di fatto, dalla difesa del

convenuto medesimo e neppure, in concreto, affrontato dalla Procura attrice.

Al riguardo, vale, comunque, osservare, sulla base del solo adombrato rilievo

formulato dal convenuto, che, in astratto, non possono negarsi possibili profili

di responsabilità in capo alle articolazioni della società pubblica nella

concessione del finanziamento, *a fortiori* trattandosi di risorse finanziarie

pubbliche, la cui assegnazione esige, anche sulla base dei principi costituzionali

del buon andamento degli uffici (art. 97, secondo comma, Cost.) e della

responsabilità dei funzionari (art. 28 Cost.), l'apprestamento, *ex ante*, di

rigorose e verificabili cautele di carattere procedimentale e valutativo circa

l'affidabilità dei richiedenti.

Tuttavia, anche laddove tali profili fossero stati affrontati e dimostrati,

circostanza non verificatasi nel caso di specie, non avrebbero, comunque,

portato ad escludere l'antigiuridicità della condotta tenuta dai convenuti, né la

rilevanza della stessa ai fini della determinazione del danno di cui è causa per

le ragioni fin qui descritte e ulteriormente di seguito argomentate.

Inoltre, l'accertamento del dolo, come *infra* meglio specificato, fa sì che, anche

nell'ipotesi di un eventuale incauto concorso di altri soggetti nella

determinazione del danno (dimostrazione nella specie non offerta dal

convenuto costituito), l'applicazione della responsabilità solidale, ai sensi

dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, della legge n. 20 del 1994, non avrebbe

precluso, segnatamente sotto i profili causale e di comportamento antigiuridico

ascritto ai convenuti, una condanna per l'intero degli stessi odierni convenuti.

Fermo quanto sin qui chiarito, con particolare riguardo all'ipotesi di mancata escussione della garanzia da parte del creditore pubblico, sempre dedotta dal convenuto P., deve rilevarsi, stando alla documentazione versata in atti, che, non solo risulta esserci stato un tentativo di escussione non andato a buon fine per lo stato di liquidazione in cui versava il soggetto erogatore della stessa, ma soprattutto che un'eventuale recupero della somma oggetto di danno erariale da parte del terzo garante potrebbe rilevare soltanto in sede esecutiva (si rinvia al par. 2.2.3., per quanto già ivi riportato in tema di divieto di duplicazioni risarcitorie).

3.2.2. Pur ritenendosi, quanto all'elemento oggettivo della responsabilità, sufficienti le argomentazioni fin qui esposte e dunque l'accertamento dell'illiceità della condotta di P. e U.M. al momento dell'impropria presentazione della domanda di finanziamento, questo Collegio non si esime dall'esaminare il profilo dello sviamento dei fondi pubblici illegittimamente ricevuti, prospettato nell'atto di citazione quale ulteriore e conseguente comportamento degli stessi convenuti determinante il danno all'erario contestato.

Trattasi delle circostanze emerse palesemente dalla documentazione versata in giudizio e, in particolar modo, dagli atti del processo penale nell'ambito del quale il Tribunale di Biella, con la sentenza n.209/2020 (depositata il 31 agosto 2022 e ora gravata da appello), ha riconosciuto anche una responsabilità penale di P. e U.M. per il reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Il finanziamento ricevuto, infatti, ha dato copertura ai significativi deficit

	finanziari di entrambe le suddette società, nel contesto di una crisi di impresa	
	già da tempo in atto.	
	In particolare, i rapporti finanziari intercorsi tra le due società, da un lato non	
	hanno impedito il pressoché contestuale fallimento di entrambe, ma soprattutto	
	hanno disvelato come le risorse pubbliche siano state impiegate per regolare i	
	critici rapporti finanziari intercorsi tra le stesse e non certo per la realizzazione	
	del progetto per cui erano destinate.	
	Solo una minima parte, pari a euro 20.881,81, oggetto dell'unica	
	rendicontazione presentata, è stata impiegata per la realizzazione del progetto	
	indicato nella domanda, ovvero lo stabilimento per la costruzione di impianti	
	per la produzione di energia da biomassa vegetale, rimasto evidentemente in	
	una fase meramente embrionale e mai realizzato.	
	3.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con limpida evidenza il nesso di	
	causalità, rispetto al danno erariale contestato, delle condotte antigiuridiche dei	
	convenuti che, in primo luogo, hanno presentato la domanda di finanziamento	
	ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando e, in	
	secondo luogo, hanno determinato lo sviamento delle risorse pubbliche	
	destinandole, di fatto, a ripianare i deficit finanziari delle due società, piuttosto	
	che all'effettiva realizzazione del progetto indicato nella domanda di	
	finanziamento.	
	Rendendosi responsabili di tali condotte, P. e U.M.	
	hanno, dunque, illegittimamente percepito il finanziamento pubblico erogato	
	da FINPIEMONTE S.p.A., poi revocato e mai restituito, con conseguente	
	danno per le finanze pubbliche.	
	3.4. Quanto all'elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più	
	- pag. 27 di 32 -	

volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una connotazione dolosa della stessa, caratterizzata dalla intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regolante l'erogazione del finanziamento.

Del ruolo attivo e consapevole di entrambi i convenuti nella operazione appena descritta, anche se preminente quello del P., dà conto in maniera puntuale l'atto di citazione, richiamando documentazione probatoria acquisita nel corso del procedimento penale e motivatamente riversata agli atti del presente giudizio.

Nella specie, per tutto quanto già illustrato, risulta chiaramente come le condotte dei convenuti si siano contraddistinte, sia per la cosciente violazione delle disposizioni previste dal bando 2010 POR FESR 2007/2013

(particolarmente significative, al riguardo, le comunicazioni e le prese di posizione formalizzate dal Collegio sindacale della società), sia per il consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, impiegate per la copertura dei deficit finanziari di A.U. S.r.l. ed E. S.r.l.

(sul punto rileva tutto quanto emerso in sede penale e riportato nella, più volte richiamata, sentenza n. 209/2020 del Tribunale di Biella).

3.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento mai restituito, maggiorato degli oneri di agevolazione, per un importo complessivo di euro 688.875,08, di cui euro 659.666,32 per capitale residuo ed euro 29.208,76 per oneri di agevolazione.

Detta quantificazione tiene già conto della decurtazione della somma pari a euro 85.514,48 ricevuto da FINPIEMONTE S.p.A., per il tramite di UNICREDIT, in sede di riparto fallimentare.

Tali importi sono stati confermati da FINPIEMONTE S.p.A., quali crediti residui, con comunicazione del 9 febbraio 2023 per la quale, allo stato degli atti, non risultano variazioni.

Nessun rilievo può darsi, al riguardo, a quanto dedotto dal convenuto P.

In particolare, diversamente da quanto da quest'ultimo sostenuto, devono computarsi anche gli importi trattenuti da UNICREDIT per soddisfare i propri crediti, in quanto l'istituto bancario ha operato in tal senso, per effetto delle regole che disciplinano il conto corrente, sussistendo una situazione di sofferenza finanziaria. Tanto, anzi, conferma come il finanziamento sia stato percepito da un'impresa in difficoltà, nonché lo sviamento stesso delle risorse, consolidandosi dunque, ulteriormente, tutto quanto sin qui argomentato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale dei

	convenuti.	
	4. Per quanto fin qui illustrato, non può che accogliersi la domanda attorea di	
	condanna dei convenuti con vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 1-	
	<i>quinqüies</i> , della legge n. 20 del 1994, avendo gli stessi agito con dolo per le	
	ragioni sopra indicate, per l’importo complessivo di euro 688.875,08, di cui	
	euro 659.666,32 per capitale residuo ed euro 29.208,76 per oneri di	
	agevolazione.	
	L’importo di danno è pertanto da ritenersi attuale, ferma restando la necessità	
	di tenere conto dell’eventuale parziale refusione in sede di esecuzione.	
	5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell’Erario dello Stato	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, dichiara la contumacia di U.M.	
	G.F. e, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente	
	pronunciando, condanna in solido, P.F.	
	A. e U.M.G.F., al pagamento, in favore di	
	FINPIEMONTE S.p.A., di complessivi euro 688.875,08	
	(seicentottantottomilaottocentosettantacinque/08), comprensivi di	
	rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei	
	contributi percepiti al saldo;	
	condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore	
	dell’Erario, liquidate in euro 1.506,55 (millecinquecentosei/55).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023, con	
	- pag. 30 di 32 -	

	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI	Presidente
	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere estensore
	Cristiano BALDI	Consigliere
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 30/01/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 30/01/2024	
	- pag. 31 di 32 -	

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente